



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

Al Sig. Prefetto di Messina  
Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina  
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte  
d'Appello di Messina  
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale di Messina  
A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio  
presso il Tribunale di Messina  
l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina  
l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta  
Al Sindaco di Rometta  
Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di  
Messina  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Messina  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Barcellona P.G.  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Patti  
All'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina,  
Patti e Barcellona P.G.  
Al Consiglio Notarile distrettuale  
All'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di  
Messina  
All'Ordine degli Ingegneri di Messina  
All'Ordine degli Architetti di Messina  
All'Ordine dei Geometri  
All'Ordine degli Psicologi  
All'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
All'Ordine dei Periti Agronomi  
All'Ordine degli Agrotecnici

DECRETO N. 15/2020

---

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

---

Il Presidente f.f.,

Visto il d.l. 2/3/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4.3.2020;

visto il Decreto del Capo del DOG del 6.3.2020;

visto il d.l. 8/3/2020 n. 11 pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede l'adozione di misure

straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV; rilevato che, come evidenziato dalle Autorità Sanitarie tenuto conto della ulteriore diffusione del virus, che appare determinare significativi disagi per la collettività e concreto pericolo per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

visti gli esiti della riunione svoltasi nei locali della Presidenza di Corte d'appello il 9/3/2020, al fine dell'approfondimento delle problematiche emerse in sede di primo esame del decreto legge n. 11/2020, esclusivamente in merito a quanto disposto con riferimento al periodo cuscinetto tra il 9 ed il 22 marzo 2020

ritenuto che, in attesa delle direttive ed indicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale, appare indispensabile impartire indicazioni provvisorie finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giudiziari;

che le direttive devono conformarsi quanto deliberato nel corso della riunione tenutasi il 9/3/2020 in Corte d'Appello;

#### DISPONE

- a) a decorrere dal 9/3/2020 e fino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al punto h), sono differite d'ufficio a data successiva al 31/05/2020;
- b) a decorrere dal 9/3/2020 e fino al 31/05/2020, per esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica, tutte le udienze civili e penali, sia che le stesse siano finalizzate alla trattazione dei procedimenti, sia che le stesse siano finalizzate al rinvio dei procedimenti, saranno tenute a porte chiuse, sicchè, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interessate al procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito;
- c) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;
- d) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei procedimenti civili e di lavoro, il giudice provvederà d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria; con specifico riferimento alle materie tabellarmente attribuite alla prima e seconda sezione civile nonché alla sezione lavoro si rinvia ai

decreti ed alle circolari diramati dai rispettivi presidenti di sezione, allegati al presente provvedimento;

- e) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei procedimenti penali, i giudici provvederanno fuori udienza al differimento dei procedimenti dandone comunicazione ai difensori ed alle parti; i difensori cureranno, comunque, la comunicazione del rinvio alla parte personalmente, onde evitarne la comparizione negli Uffici Giudiziari;

f) non saranno soggette al rinvio di cui al punto a) le seguenti tipologie di procedimenti

#### Settore civile

nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

#### Settore penale

udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano

carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, già dalla data odierna e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

g) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati cureranno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, ove possibile, per ciascuno dell'orario di chiamata;

h) nei casi di cui al punto g) è vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza;

#### MISURE DI IGIENE E PROFILASSI

i) la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani) curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Messina;

l) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, procedano alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base di cloro o alcool;

m) allo scopo di ridurre i rischi di contagio si raccomanda a tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario:

- di limitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.;
- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce di saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso);
- di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;
- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;
- per le persone eventualmente di rientro da zone dell'Italia o di Stati in cui si sono registrati casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, fare uso di mascherine;

- di evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;
- di evitare di stazionare nei corridoi;


n) il Sindaco di Rometta vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Messina, 11 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Mario Samperi



# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 10 marzo 2020

10.3.2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

**Ai giudici delle esecuzioni mobiliari**

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

dott. Daniele Carlo Madia

dott. Danilo Maffa

dott.ssa Carmela Barbaro

dott. Massimo Morgia

dott.ssa Valeria Anna Pappalardo

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

Oggetto: circolare in merito ai giudizi di esecuzioni mobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Comunico alle SS.LL. quanto segue, ad integrazione del decreto n. 110/2020 del 9 marzo 2020, in esito alla riunione organizzata dal Presidente della Corte di appello di Messina e ad informale riunione sezionale ex art. 47 *quater* ord. giud., al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati.

E' noto che, a norma dell'art. 1 d.l. n. 11/2020 le udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio successivamente a quest'ultima data, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e che per il medesimo periodo "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"; premesso altresì che, a norma del successivo art. 2, co. 1, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative idonee ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, fatte salve le predette eccezioni.

Inoltre, in data 9 marzo 2020 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale.

g

Ciò posto e riservate eventuali ulteriori determinazioni in caso di accertato auspicabile miglioramento della situazione sanitaria prospettata, **le SS.LL. provvederanno a differire – con decreti emessi fuori udienza - le udienze di esecuzioni mobiliari fissate tra il 9 marzo il 31 maggio 2020 prudenzialmente a data successiva all'1 giugno 2020, trattando esclusivamente:**

- a) **le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi con istanze di sospensione;**
- b) **le procedure relative a crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;**
- c) **i procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti<sup>1</sup>.**

In tale ultimo caso è necessario che la parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il g.e. comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione di altra udienza.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Minutoli)



---

<sup>1</sup> A norma dell'art. 2, co. 2, lett. g), n. 1, "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"



# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 11 marzo 2020

11.3.2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

**Ai giudici delle esecuzioni mobiliari**

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

dott. Daniele Carlo Madia

dott. Danilo Maffa

dott.ssa Carmela Barbaro

dott. Massimo Morgia

dott.ssa Valeria Anna Pappalardo

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

VITIGRANZOW

Oggetto: circolare in merito ai giudizi di esecuzioni mobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Ad integrazione e parziale modifica della circolare del 10 marzo 2020, al fine di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria, d'intesa con i giudici della sezione e con il presidente del Tribunale comunico che in questa prima fase il differimento delle udienze di esecuzione mobiliare a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le udienze fissate sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni da trattare comunque [a) opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi con istanze di sospensione; b) procedure relative a crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; c) procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti]<sup>1</sup>.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Minuto)

<sup>1</sup> In tale ultimo caso è necessario che la parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il g.e. comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione di altra udienza.





# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile  
Ufficio esecuzioni immobiliari

Messina, 10 marzo 2020

**Ai giudici delle esecuzioni immobiliari**

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

Dott. Danilo Maffa

**Ai gestori delle vendite**

Ediservice s.r.l.

Astalegale.net s.p.a

E p.c.

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Al Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona,

Patti e Mistretta

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Messina

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi di Messina

Oggetto: circolare in tema di procedimenti di esecuzioni immobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 – linee guida per custodi giudiziari, delegati alle vendite, esperti stimatori.

E' noto che, a norma dell'art. 1 d.l. n. 11/2020, le udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio successivamente a quest'ultima data, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e che per il medesimo periodo "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"; inoltre, ai sensi del successivo art. 2, co. 1, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure

organizzative idonee ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, fatte salve le predette eccezioni.

Inoltre, in data 9 marzo 2020 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, in esito alla riunione organizzata il 9 marzo 2020 dal Presidente della Corte di appello di Messina, ad informale riunione sezionale ex art. 47 *quater* ord. giud. nonché a specifiche istanze di alcuni delegati alle vendite, si è ritenuto opportuno individuare alcune prescrizioni, al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati alla trattazione e gestione delle procedure esecutive immobiliari (giudici, cancellieri, custodi, delegati alla vendita, difensori delle parti, esperti stimatori) e assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19: ciò con riferimento ai vari adempimenti ed attività (ivi comprese le udienze, gli accessi *in loco*, le vendite). Infatti, in aderenza a quanto emerso a seguito di interlocuzione con altri Uffici giudiziari, la *ratio legis* di "evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" non può non riguardare, al di là della funzione giudiziaria *stricto sensu*, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza ed all'esterno del Palazzo di Giustizia, a contatto con terzi, ma che è strettamente collegata anche funzionalmente con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono nel suo complesso l'Ufficio esecutivo.

Pertanto, comunico quanto segue, con salvezza di eventuali nuove disposizioni qualora non si verificano i paventati peggioramenti della situazione sanitaria nella nostra Regione e, al contrario, si alleggeriscano le esigenze attuali, che impongono massima cautela per tutto il periodo considerato nel decreto legge n. 1/2020 e non solo nel c.d. periodo cuscinetto sino al 22 marzo p.v.

**a) Quanto alle udienze di esecuzione già fissate.**

I giudici provvederanno a **differire – con decreti emessi fuori udienza - le udienze di esecuzioni immobiliari fissate tra il 9 marzo il 31 maggio 2020 prudenzialmente a data successiva all'1 giugno 2020.**

Nel predetto arco temporale tratteranno, invece:

**a) le opposizioni con istanze di sospensione;**

- b) le procedure in cui si chiede il pagamento di crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- c) i procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti<sup>1</sup>.

Nei casi *sub* b) e c), è necessario che la parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il g.e. comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione a breve di altra udienza.

Per le udienze fissate nel periodo dal 3 aprile (data ricavabile dal citato DPCM 9 marzo 2020) al 31 maggio 2020 per specifici adempimenti (ad esempio approvazione del progetto di distribuzione) i giudici delle esecuzioni possono valutare, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lettera h) del d.l. n. 11/2020, di tenere le udienze, previo decreto con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza stessa in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, il g.e. calendarizzerà l'udienza dopo il 31 maggio 2020.

#### **b) Quanto alle udienze da fissare.**

Analoga precauzione deve essere adottata per le udienze da fissare (es. per conversione del pignoramento, richiesta di stipula di mutui e/o vendite notarili con contestuale cancellazione di gravami, ecc.), valutando in maniera rigorosa la sussistenza del presupposto dell'urgenza connesso al "grave pregiudizio" che deriverebbe dalla ritardata trattazione.

#### **c) Quanto all'attività dell'esperto stimatore.**

Nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 l'esperto stimatore sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza delle parti o dello stesso esperto.

I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice

---

<sup>1</sup> A norma dell'art. 2, co. 2, lett. g), n. 1, "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"

9

dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà tempestivamente istanza motivata di proroga.

**d) Quanto all'attività del custode giudiziario.**

Premesso che, con tutta evidenza, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line, **gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 31 maggio 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- 1) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 2) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 3) ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

**e) Quanto agli ordini di liberazione.**

9 Come evidenziato dal confronto con altri Uffici giudiziari, la grave situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che, pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela sia dei soggetti che occupano il cespite, sia di coloro che saranno deputati alla liberazione.

Pertanto, tenendo anche conto della sostanziale brevità del periodo in questione e fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) **sino alla data del 31 maggio 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi** e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

**f) Quanto alle vendite ed all'attività del professionista delegato.**

Deve ricordarsi che, a norma dell'art. 1, co, 2, d.l. n. 11/2020, a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Pertanto, **deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo** da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto.

Gli **esperimenti di vendita da fissare** saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020.

Per le **vendite già fissate**, gli accessi al cespite in vendita da parte del delegato per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene, sono sospesi sino alla data del 15 maggio 2020.

Conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale acquirente, **sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020**.

Pertanto:

- 1) i termini previsti per le attività di delega, ivi compresa la data della vendita, verranno automaticamente prorogati di novanta giorni ed il delegato provvederà a rifissare l'esperimento in data successiva all'1 giugno 2020, dandone comunicazione al giudice;
- 2) il delegato darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *"vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*;
- 3) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 4) i delegati sino al 31 maggio 2020 non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

- 5) nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; per converso, laddove la vendita sia celebrata nelle aule del Tribunale, in caso di assenza di offerte attestata dalla Cancelleria, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale secondo le modalità sopra indicate;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e pubblicata sul sito del Tribunale.


Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minuto)



Visto,  
Me 10.3.2020  
Il Presidente del Tribunale ff

(Mario Samperi)





11.3.2020  
Il Presidente del Tribunale f.f.

# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile  
Ufficio esecuzioni immobiliari

Messina, 11 marzo 2020

## Ai giudici delle esecuzioni immobiliari

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

dott. Daniele Carlo Madia

dott. Danilo Maffa

## Ai gestori delle vendite

Ediservice s.r.l.

Astalegale.net s.p.a

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Al Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona,

Patti e Mistretta

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Messina

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi di Messina

Oggetto: **integrazione** della circolare del 10 marzo 2020 in tema di procedimenti di esecuzioni immobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 – linee guida per custodi giudiziari, delegati alle vendite, esperti stimatori.

Ad integrazione e parziale modifica della circolare del 10 marzo 2020 (emanata in via di urgenza), al fine di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria (confidando in un possibile miglioramento della stessa), comunico – d'intesa con i giudici della sezione e con il Presidente

del Tribunale - che in questa prima fase (e riservando ogni decisione per il periodo successivo):

- a) il **differimento delle udienze di esecuzione immobiliare** a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le udienze fissate sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni da trattare comunque<sup>1</sup>.
- b) la sospensione delle **attività degli esperti stimatori** di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito (salvi i caso di urgenza) è limitata al periodo sino al 3 aprile 2020;
- c) la sospensione delle **attività dei custodi giudiziari** di accesso presso il cespite pignorato e di esecuzione degli ordini di liberazione è limitata al periodo sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni d'urgenza già previste;
- d) la sospensione delle **vendite già fissate** (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) riguarda (per esigenze connesse al punto c) il periodo **sino al 30 aprile 2020**.

Per ogni altro aspetto qui non previsto, vale la circolare del 10 marzo u.s., con l'aggiornamento delle scadenze indicate nella presente nota.

Il Presidente della Seconda sezione civile  
(Giuseppe Minutoli)



- 
1. le opposizioni con istanze di sospensione;
  2. le procedure in cui si chiede il pagamento di crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  3. i procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti





# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 10 marzo 2020

**Ai giudici delegati ai fallimenti**

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

E p.c.

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: circolare in tema di procedimenti concorsuali alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

E' noto che, a norma dell'art. 1 d.l. n. 11/2020, le udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio successivamente a quest'ultima data, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e che per il medesimo periodo "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"; inoltre, ai sensi del successivo art. 2, co. 1, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative idonee ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, fatte salve le predette eccezioni.

Inoltre, in data 9 marzo 2020 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, in esito alla riunione organizzata il 9 marzo 2020 dal Presidente della Corte di appello di Messina e ad informale riunione sezionale ex art. 47 *quater* ord. giud., si è ritenuto opportuno individuare alcune prescrizioni, al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati alla trattazione e gestione delle procedure esecutive immobiliari (giudici, cancellieri, curatori, esperti stimatori) e assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare

la diffusione del contagio da COVID-19: ciò con riferimento ai vari adempimenti ed attività (ivi comprese le udienze, gli accessi *in loco*, le vendite). Infatti, in aderenza a quanto emerso a seguito di interlocuzione con altri Uffici giudiziari, la *ratio legis* di “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” non può non riguardare, al di là della funzione giudiziaria *stricto sensu*, anche l’attività svolta materialmente fuori udienza ed all’esterno del Palazzo di Giustizia, a contatto con terzi, ma che è strettamente collegata anche funzionalmente con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono nel suo complesso l’Ufficio fallimentare.

Pertanto, comunico quanto segue, con salvezza di eventuali nuove disposizioni qualora non si verificano i paventati peggioramenti della situazione sanitaria nella nostra Regione e, al contrario, si alleggeriscano le esigenze attuali, che impongono massima cautela per tutto il periodo considerato nel decreto legge n. 1/2020 e non solo nel c.d. periodo cuscinetto sino al 22 marzo p.v.

**a) Quanto alle udienze prefallimentari.**

I giudici provvederanno a **differire – con decreti emessi fuori udienza - le udienze prefallimentari (e quelle relative a concordati preventivi) fissate tra il 9 ed il 3 aprile 2020 (data indicata nel ciato DPCM del 9 marzo 2020) in data prudenzialmente successiva al 31 maggio 2020, trattando soltanto le procedure che rivestano effettivo carattere di urgenza** (anche previa specifica istanza della parte interessata), perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legge fall. o si sta consolidando una ipoteca.

Salvo diversa successiva determinazione, le udienze prefallimentari fissate tra il 2 aprile e il 31 maggio 2020 saranno invece trattate regolarmente, con l’adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di persone in aula o nei corridoi.

**b) Quanto alle udienze di verifica dei crediti.**

Le udienze di verifica dei crediti fissate sino al 31 maggio 2020 saranno rinviate a data successiva.

**c) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.**

Le udienze di rendiconto fissate sino al 31 maggio 2020 si terranno con la sola presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente.

**d) Quanto all'attività dell'esperto stimatore.**

Nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 l'esperto stimatore sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore.

**d) Quanto all'attività del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali).**

Premesso che, con tutta evidenza, il curatore (e il liquidatore e il commissario giudiziale nel concordato preventivo) continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line, **gli accessi presso i cespiti del fallito sono sospesi sino alla data del 31 maggio 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- 1) esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 4) inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

Per il medesimo periodo il curatore è esonerato dall'interrogatorio del fallito salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice.

**e) Quanto alle vendite.**

Deve ricordarsi che, a norma dell'art. 1, co, 2, d.l. n. 11/2020, a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Pertanto, **deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo** da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto.

Gli **esperimenti di vendita da fissare** saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020.

Per le **vendite già fissate**, gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene, sono sospesi sino alla data del 15 maggio 2020.

Conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale acquirente, **sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 31 maggio 2020**.


Pertanto:

- 1) il curatore darà avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *"vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino al 31 maggio 2020 non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 5) nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, il curatore e il giudice apriranno le buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)



Visto,  
Me 10.3.2020  
Il Presidente del Tribunale ff

(Mario Samperi)





# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 10 marzo 2020

**Ai giudici delegati ai fallimenti**

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

E p.c.

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: integrazione circolare in tema di procedimenti concorsuali alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Ad integrazione della circolare emessa in pari data inerente quanto indicato in oggetto, specifico che, come deliberato in sede di riunione sezionale, **quanto agli ordini di liberazione**, si dispone come segue.

Come evidenziato dal confronto con altri Uffici giudiziari, la grave situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che, pur non dimenticando l'interesse della procedura e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela sia dei soggetti che occupano il cespite, sia di coloro che saranno deputati alla liberazione.

Pertanto, tenendo anche conto della sostanziale brevità del periodo in questione e fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) **sino alla data del 31 maggio 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi** e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;

- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente della Seconda sezione civile  
(Giuseppe Miratoli)

Visto, *10.3.2022*  
Il Presidente del Tribunale ff  
(Mario Samperi)

125 int	11/03/2020



11.3.2020  
Il Presidente del Tribunale f.f.

# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 11 marzo 2020

Ai **giudici delegati ai fallimenti**

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti  
ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: **integrazione** della circolare del 10 marzo 2020 in tema di procedimenti concorsuali alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Ad integrazione della nota del 9 marzo 2020, tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale e dell'esigenza di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria, comunico – d'intesa con i giudici della sezione e con il presidente del Tribunale - che **in questa prima fase** (e riservando ogni decisione per il periodo successivo):


- a) il **differimento delle udienze prefallimentari e di verifica dei crediti** a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le **udienze fissate sino al 3 aprile 2020**, ferme restando le eccezioni da trattare comunque.
- b) la sospensione delle **attività degli esperti stimatori** di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito (salvi i caso di urgenza) è limitata al periodo **sino al 3 aprile 2020**;
- c) la sospensione delle **attività dei curatori, liquidatori e commissari giudiziali** di accesso presso il cespite pignorato e di esecuzione degli ordini di liberazione è limitata al periodo **sino al 3 aprile 2020**, ferme restando le eccezioni d'urgenza già previste;

**d) la sospensione delle vendite già fissate** (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) riguarda (per esigenze connesse al punto c) il periodo **sino al 30 aprile 2020**.

**Per ogni altro aspetto qui non previsto, vale la circolare del 10 marzo u.s., con l'aggiornamento delle scadenze indicate nella presente nota.**

Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)





Prot. n° 32/2020

P.F./6



10-3-2020

Presidente del Tribunale f.f.

# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 9 marzo 2020

**Ai giudici del contenzioso civile**

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo  
dott.ssa Emanuela Lo Presti  
dott. Valerio Brecciaroli  
dott.ssa Carmela Barbaro  
dott. Massimo Morgia  
dott.ssa Maria Vincenza Nardo  
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo  
dott.ssa Elena Ramatelli  
dott.ssa Francesca Starvaggi

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Oggetto: circolare in merito ai giudizi civili alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Comunico alle SS.LL. quanto segue, in esito alla riunione organizzata dal Presidente della Corte di appello di Messina e ad informale riunione sezionale ex art. 47 *quater* ord. giud., al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati.

E' noto che, a norma dell'art. 1 d.l. n. 11/2020 le udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio successivamente a quest'ultima data, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e che per il medesimo periodo "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"; premesso altresì che, a norma del successivo art. 2, co. 1, i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative idonee ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, fatte salve le predette eccezioni.

Peraltro, sono fatte salve eventuali nuove disposizioni qualora non si verificano i paventati peggioramenti della situazione sanitaria nella nostra Regione e, al contrario, si alleggeriscano le esigenze attuali, che impongono massima

cautela per tutto il periodo considerato nel decreto legge n. 1/2020 e non solo nel c.d. periodo cuscinetto sino al 22 marzo p.v.

**Le SS.LL. provvederanno a differire – con decreti emessi fuori udienza - le udienze civili fissate tra il 9 marzo il 31 maggio 2020 prudenzialmente a data successiva all'1 giugno 2020, trattando esclusivamente (per quel che attiene alle materie della sezione):**

- a) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;**
- b) le opposizioni a precetto e le opposizioni a decreto ingiuntivo, con istanze di sospensione, salvo che non si ravvisino concrete ragioni di urgenza;**
- c) i procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti<sup>1</sup>.**


In tutti i superiori casi, la parte interessata può tempestivamente evidenziare al giudice le motivate ragioni che impongono a suo parere la trattazione nel periodo in oggetto.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Mirutoli)



---

<sup>1</sup> A norma dell'art. 2, co. 2, lett. g), n. 1, "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"



# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 13 marzo 2020

Ai giudici del contenzioso civile

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

dott.ssa Emanuela Lo Presti

dott. Valerio Brecciaroli

dott.ssa Carmela Barbaro

dott. Massimo Morgia

dott.ssa Maria Vincenza Nardo

dott.ssa Valeria Anna Pappalardo

dott.ssa Elena Ramatelli

dott.ssa Francesca Starvaggi

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Alla cancelleria civile

Oggetto: nuova **integrazione** della circolare in merito ai giudizi civili alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

In ossequio al decreto presidenziale n. 14/2020 e nell'ambito di una progressiva formazione delle disposizioni da emanare, in un difficile contesto quale quello che stiamo vivendo, devo precisare, a modifica di quanto precedentemente comunicato, che in questa prima fase, individuata dal d.l. n. 11/2020, **occorre disporre il rinvio d'ufficio (prudenzialmente a data successiva all'1 giugno 2020) delle udienze civili fissate sino al 22 marzo 2020** (salve le eccezioni già indicate).

La presidenza del Tribunale, a norma del citato d.l., provvederà ad impartire ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 23 marzo 2020, pur dovendosi tener conto dell'attuale situazione di emergenza nazionale derivante dal DPCM dell'11 marzo 2020.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Minutoli)

125 int	11/03/2020



11.3.2020  
Il Presidente del Tribunale f.f.

# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 11 marzo 2020

Ai **giudici delegati ai fallimenti**

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti  
ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: **integrazione** della circolare del 10 marzo 2020 in tema di procedimenti concorsuali alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Ad integrazione della nota del 9 marzo 2020, tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato sino al 3 aprile p.v. l'emergenza in tutto il territorio nazionale e dell'esigenza di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria, comunico - d'intesa con i giudici della sezione e con il presidente del Tribunale - che **in questa prima fase** (e riservando ogni decisione per il periodo successivo):


- a) il **differimento delle udienze prefallimentari e di verifica dei crediti** a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le **udienze fissate sino al 3 aprile 2020**, ferme restando le eccezioni da trattare comunque.
- b) la sospensione delle **attività degli esperti stimatori** di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito (salvi i caso di urgenza) è limitata al periodo **sino al 3 aprile 2020**;
- c) la sospensione delle **attività dei curatori, liquidatori e commissari giudiziali** di accesso presso il cespite pignorato e di esecuzione degli ordini di liberazione è limitata al periodo **sino al 3 aprile 2020**, ferme restando le eccezioni d'urgenza già previste;

**d) la sospensione delle vendite già fissate** (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) riguarda (per esigenze connesse al punto c) il periodo **sino al 30 aprile 2020**.

**Per ogni altro aspetto qui non previsto, vale la circolare del 10 marzo u.s., con l'aggiornamento delle scadenze indicate nella presente nota.**

Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)





11.3.2020  
Il Presidente del Tribunale f.f.

# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile  
Ufficio esecuzioni immobiliari

Messina, 11 marzo 2020

## Ai giudici delle esecuzioni immobiliari

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

dott. Daniele Carlo Madia

dott. Danilo Maffa

## Ai gestori delle vendite

Ediservice s.r.l.

Astalegale.net s.p.a

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Al Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona,

Patti e Mistretta

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Messina

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi di Messina

Oggetto: **integrazione** della circolare del 10 marzo 2020 in tema di procedimenti di esecuzioni immobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 – linee guida per custodi giudiziari, delegati alle vendite, esperti stimatori.

Ad integrazione e parziale modifica della circolare del 10 marzo 2020 (emanata in via di urgenza), al fine di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria (confidando in un possibile miglioramento della stessa), comunico – d'intesa con i giudici della sezione e con il Presidente

del Tribunale - che in questa prima fase (e riservando ogni decisione per il periodo successivo):

- a) il **differimento delle udienze di esecuzione immobiliare** a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le udienze fissate sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni da trattare comunque<sup>1</sup>.
- b) la sospensione delle **attività degli esperti stimatori** di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito (salvi i caso di urgenza) è limitata al periodo sino al 3 aprile 2020;
- c) la sospensione delle **attività dei custodi giudiziari** di accesso presso il cespite pignorato e di esecuzione degli ordini di liberazione è limitata al periodo sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni d'urgenza già previste;
- d) la sospensione delle **vendite già fissate** (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) riguarda (per esigenze connesse al punto c) il periodo **sino al 30 aprile 2020**.

Per ogni altro aspetto qui non previsto, vale la circolare del 10 marzo u.s., con l'aggiornamento delle scadenze indicate nella presente nota.

Il Presidente della Seconda sezione civile  
(Giuseppe Minutoli)



- 
1. le opposizioni con istanze di sospensione;
  2. le procedure in cui si chiede il pagamento di crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  3. i procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti



# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Messina, 11 marzo 2020

11.3.2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

**Ai giudici delle esecuzioni mobiliari**

dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

dott. Daniele Carlo Madia

dott. Danilo Maffa

dott.ssa Carmela Barbaro

dott. Massimo Morgia

dott.ssa Valeria Anna Pappalardo

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Direttore amministrativo cancelleria esecuzioni

VITIGRANZOW

Oggetto: circolare in merito ai giudizi di esecuzioni mobiliari alla luce del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Ad integrazione e parziale modifica della circolare del 10 marzo 2020, al fine di graduare le misure adottate all'evoluzione nel tempo della situazione sanitaria, d'intesa con i giudici della sezione e con il presidente del Tribunale comunico che in questa prima fase il differimento delle udienze di esecuzione mobiliare a data successiva all'1 giugno 2020 riguarda le udienze fissate sino al 3 aprile 2020, ferme restando le eccezioni da trattare comunque [a) opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi con istanze di sospensione; b) procedure relative a crediti di natura alimentare derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; c) procedimenti nei quali, con valutazione rigorosa dei presupposti di urgenza, può ritenersi che la ritardata trattazione produca grave pregiudizio alle parti]<sup>1</sup>.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Minuto)

<sup>1</sup> In tale ultimo caso è necessario che la parte interessata depositi telematicamente, al più presto e, comunque, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il g.e. comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione di altra udienza.



## TRIBUNALE DI MESSINA

-----

### **Il presidente della prima sezione civile**

Letta la nota del Presidente del Tribunale del 24 febbraio 2020 n. 951/2020 nella quale, tra gli altri accorgimenti idonei a limitare i rischi di contagio da "coronavirus 2019 -nCoV", si raccomanda, *"nell'organizzazione delle udienze, allo scopo di evitare assembramenti, di scaglionare la trattazione dei processi possibilmente per fasce orarie, invitando le parti ed i difensori a non accalcarsi all'interno o all'esterno dell'aula"*;

Richiamata la nota dei presidenti delle sezioni civili in data 28 febbraio 2020 relativa ad ulteriori, specifiche iniziative concernenti la conduzione delle udienze da parte dei giudici, togati ed onorari, in forza presso la prima e la seconda sezione civile allo scopo di contenere per tutti il rischio di contagio per COVID -19;

Sentiti i magistrati, togati ed onorari, addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, componenti dell'ufficio specializzato del G.T. P. nonché il personale amministrativo in forza presso il medesimo ufficio;

Rilevato che l'utenza sottoposta a procedimenti di interdizione, inabilitazione e a procedimenti volti alla nomina di amministratori di sostegno -la cui audizione da parte dell'ufficio giudiziario è obbligatoria ai sensi degli artt. 407 e 419 c.c.- versa notoriamente in stato di peculiare fragilità, con riferimento alle condizioni di salute fisica e/o psichica e che ciò rende indispensabile l'adozione di misure di protezione specifiche e non comuni alla ordinaria utenza;

Ritenuto che idonee misure di salvaguardia non possono essere osservate in occasione dell'ingresso di tale utenza presso gli uffici giudiziari nonostante l'adozione delle prescritte, ordinarie, regole precauzionali per via della mancanza di aule d'udienza e di zone di attesa dedicate; esse rischiano di rimanere inattuato anche in occasione degli accessi dell'ufficio giudiziario alle abitazioni private ed ai luoghi di ricovero e cura in cui spesso gli interessati sono ospitati, per via della carenza di risorse da destinare alla adeguata decontaminazione del materiale ivi introdotto ed alla dotazione di dispositivi di protezione a favore degli operatori giudiziari addetti a tale servizio;

Considerato che, nei casi di intervenuta nomina in via provvisoria di un rappresentante dell'incapace, le ragioni di celerità e di urgenza sottese alla definizione dei procedimenti in questione possono essere ragionevolmente contemperate con le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della salute di tale utenza ed, al contempo, degli operatori giudiziari addetti a tale servizio;

Ritenuto, pertanto, necessario differire le attività processuale di cui sopra-  
ove non connotate da urgenza di provvedere per via della nomina, in via  
provvisoria, di un rappresentante dell'incapace - ad un periodo in cui sa-  
ranno state acquisite dalle Autorità Sanitarie idonee assicurazioni in ordine  
alla cessazione o alla attenuazione del rischio di contagio su questo territo-  
rio, delegando i magistrati titolari del ruolo a predisporre differimenti cali-  
brati sulle specifiche esigenze di ciascun procedimento e a darne tempesti-  
va comunicazione alle parti;

p.q.m.

Dispone nei termini di cui in motivazione con riguardo ai procedimenti già  
fissati ad udienze calendarizzate nei mesi di marzo ed aprile c.a. per  
l'audizione ai sensi degli artt. 407 e 419 c.c. , presso l'ufficio giudiziario o  
in sede domiciliare, dei soggetti sottoposti a procedimenti di interdizione,  
inabilitazione o volti alla nomina di amministratori di sostegno.

Si comunichi ai magistrati professionali e onorari addetti all'Ufficio del  
G.T.P., al personale amministrativo in forza presso il medesimo ufficio, al  
Pubblico Ministero in sede.

Si trasmetta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Messina, 6 marzo 2020

Il presidente della prima sezione civile  
(dott.ssa *Caterina Mangano*)



Visto

Il Presidente del Tribunale ff  
(dott. *Mario Samperi*)



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Al Presidente del Tribunale  
Dott. Mario Samperi

OGGETTO: indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus da adottare presso la Sezione Lavoro fino al 22/03/2020

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,  
letti il D.L. 23/02/2020 n. 6, il D.L. 02/03/2020 n. 9 e i DPCM 25/02/2020 dell'01/03/2020 e dell'08/03/2020;  
lette altresì le circolari del Ministero della Giustizia, le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché la delibera del CSM del 05/03/2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana dell'08/03/2020;  
preso atto della nota prot.n. 2677/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello di Messina e del Procuratore Generale di Messina del 09/03/2020;  
ritenuto che la *ratio* sottesa a tutte le disposizioni sopra richiamate, ed in particolare alla disposizione di cui all'art.1 comma 1 del D.L. n. 11/2020, sia quella di assicurare la massima tutela al diritto alla salute pubblica evitando il minor afflusso possibile di persone all'interno degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti, così sacrificando inevitabilmente la funzionalità della giurisdizione, sia pure per un periodo limitato e strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria;  
ritenuto, altresì, che siffatta esigenza vada oggi ancor più garantita, dopo l'emanazione del DPCM del 09/03/2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'08/03/2020, facendo così divenire anche il nostro territorio "zona rossa";  
preso atto della peculiarità delle udienze programmate presso la Sezione Lavoro che, proprio per il consistente numero dei procedimenti nei ruoli (oltre 15.000 pendenze complessive), impongono necessariamente la presenza di numerosissimi difensori, oltre che di molti c.t.u. e, talvolta, anche di parti e testimoni;  
preso, inoltre, atto che l'adozione delle fasce orarie avvenuta in sezione, in ottemperanza al decreto del Presidente del Tribunale n. 951/2020 del 24/02/2020 che ha indicato alcuni accorgimenti idonei a limitare i rischi di contagio da "coronavirus 2019 -nCoV", non ha impedito assembramenti, proprio per il numero di procedimenti esistenti sui ruoli di

udienza, soprattutto dei giudici togati, oltre che per la nota mancanza di disponibilità di ampie aule di udienza;

ritenuto, pertanto, di dover trattare nel corrente periodo cuscinetto, in conformità al disposto di cui all'art.1 comma 1 del D.L. n. 11/2020, i procedimenti di cui all'art.2 comma 2 lett. g), ossia, per quanto di interesse del Giudice del Lavoro, soltanto “*i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona*” e “*i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*”, clausole da interpretarsi – per le ragioni sopra spiegate – in senso restrittivo;

ritenuto, quanto ai primi, che essi vadano individuati nei procedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e nei reclami al Collegio *ex art. 669 terdecies c.p.c.* che sottendano, sotto il profilo del *fumus boni iuris* o del *periculum in mora*, questioni relative a titolo esemplificativo al diritto alla salute del ricorrente o dei propri congiunti (tra cui, ad esempio, domande di mobilità del personale pubblico o trasferimenti di lavoratori dipendenti da aziende private legati ai benefici di cui alla legge n. 104/1992), procedimenti che effettivamente pendono in sezione e per i quali sono fissate udienze nel periodo in oggetto che vanno dunque celebrate;

ritenuto, quanto ai secondi di cui alla clausola di chiusura, fermo restando che la legge impone una valutazione caso per caso, relativa cioè ai singoli procedimenti, dalla quale non può prescindersi, essi possono individuarsi in linea di massima nelle controversie di impugnazione del licenziamento *ex art.1 comma 48 legge n. 92/2012*, ossia nella fase sommaria del c.d. rito Fornero (pure questi procedimenti effettivamente pendenti in sezione nelle udienze del periodo in esame che vanno dunque anch'esse celebrate);

ritenuto, infine, che nulla osta all'emissione di tutti i provvedimenti che vanno adottati fuori udienza (ad es., decreti ingiuntivi);

CHIEDE

di condividere le superiori indicazioni operative.

Con osservanza.

Messina, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE LAVORO  
dott. ssa Laura Romeo

